

Omissis

FATTO

1. Su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, in data 16.1.2008 veniva disposto l'arresto in flagranza di reato dell'avv. C.V.. Di ciò veniva data comunicazione al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a cui venivano inoltrati i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento penale n. 191/08 RGNR, relativi alla successiva convalida dell'arresto, all'interdizione dalla professione forense ex art. 290 c.p.p. e all'applicazione nei confronti dell'avv. V. della misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. L'arresto in flagranza si rendeva possibile sulla base delle dichiarazioni rese dal signor C. F. in merito al comportamento tenuto dall'avv. C.V. nella procedura fallimentare n. ., pendente innanzi al Tribunale di Trapani, con oggetto la vendita all'asta di beni immobili del sig. D. C., padre del denunziante, nonché sulla base di tre successive intercettazioni telefoniche e ambientali, disposte dall'autorità giudiziaria, nel corso delle quali l'avv. V. richiedeva indebitamente al signor C. somme di denaro, minacciando altrimenti di concorrere per l'aggiudicazione dell'immobile oggetto del procedimento. In particolare l'avv. V. aveva preso parte, per persona da nominare, all'asta immobiliare svoltasi il giorno 11.1.2008 nella procedura indicata, data in cui il signor F. C. risultava aggiudicatario del bene immobile già di suo padre; facendo leva sull'interesse personale, a lei noto, del signor C. di rientrare in possesso di un bene immobile già della sua famiglia, gli chiedeva il pagamento di una somma di denaro per non esercitare il diritto di rilancio di 1/6 per conto del cliente G. L. per il quale aveva preso parte alla gara. Tale richiesta, avanzata dall'avv. V. nell'immediatezza della conclusione dell'asta, veniva ribadita il giorno dopo nel corso di un colloquio nel suo studio, ove il signor C. si recava su suo invito, e successivamente durante una telefonata con questi: l'importo inizialmente richiesto di euro .,00 veniva poi ridotto a .,00, somma che veniva così consegnata all'avv. C.V. nei locali dello studio professionale durante l'incontro del 16.1.2008, data in cui veniva disposto l'arresto in flagranza.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, previa convocazione dell'avv. C.V., con delibera d.d. 31.3.2008 ne disponeva la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, aprendo contestualmente il relativo procedimento disciplinare per il 3 seguente capo di incolpazione: "Avere violato gli artt. 5 [Doveri di probità, dignità e decoro] e 7 [Dovere di fedeltà] del Codice deontologico forense ed i connessi doveri di dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà che impongono all'avvocato di esercitare la sua attività nel rispetto delle norme e dei doveri che la funzione comporta verso la collettività per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti: perché, risultato indagato ex art. 110, 629, comma 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, nonché ex articoli 110 e 353, comma 1 c.p. ed art. 56, 110 e 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 2, n. 1 c.p. [concorso in estorsione con violenza e minaccia, turbativa d'asta] e sottoposto, per ben due

volte, alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di avvocato ai sensi dell'art. 290 c.p.p. Fatti commessi a Trapani ed in Alcamo il 27 aprile 2007 – 3,4,5 maggio 2007 – 28 novembre 2007 e 16 gennaio 2008”.

4. In data 24.4.2008 veniva notificato all'avv. V. il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e l'atto di citazione a giudizio per l'udienza del 9 giugno 2008. A tale udienza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati acquisiva l'ordinanza del GIP di Trapani d.d. 23.5.2008 di revoca della misura cautelare e disponeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, onerando l'incolpata e la sua difesa di darne all'esito informazione al Consiglio. In data 17.5.2011 veniva acquisita copia della sentenza della Corte d'Appello di Palermo d.d. 29.12.2010, n. 4053 che confermava la sentenza di condanna emessa ex art. 438 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, nonché copia del ricorso per cassazione presentato dall'incolpata; presane visione il Consiglio territoriale disponeva la sospensione del procedimento disciplinare. Il giudizio penale si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione d.d. 25.11.2011, n. 2739/2011 che, rigettato il ricorso dell'avv. C.V., confermava la condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione.

5. Veniva quindi fissata udienza dibattimentale per il giorno 6.12.2011, rinviata per impedimento del difensore al successivo 20 dicembre e ne veniva data rituale comunicazione. Il Consiglio dell'Ordine all'udienza del 20.12.2011, acquisiti gli atti del fascicolo penale e ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, dichiarava chiuso il dibattimento e all'esito irrogava nei confronti dell'avv. C.V. la sanzione della radiazione, fondando la propria decisione sui generali principi di probità, dignità e decoro cui deve ispirarsi la condotta dell'avvocato. Il COA ritiene provata la responsabilità dell'avv. V. in ordine ai fatti contestati, accertati in sede penale e integranti i reati di estorsione e turbativa d'asta, i quali costituiscono anche violazione dei precetti deontologici di cui agli art. 5 e 7 del Cdf.

6. Con ricorso ritualmente depositato in data 31.1.2012, l'avv. C.V. impugnava la decisione del COA di Trapani articolando le censure in un unico motivo. La ricorrente lamenta il difetto di motivazione della decisione impugnata e l'eccesso di potere, sotto il profilo della non proporzionalità della sanzione: nell'irrogare quest'ultima, in particolare, il COA precedente avrebbe dovuto tener conto di circostanze attenuanti quali la giovane età dell'incolpata (nata nel 1975). Veniva fissata l'udienza del dibattimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense che ne ha data comunicazione alle parti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e come tale non merita accoglimento.

La decisione impugnata è, infatti, puntualmente motivata in fatto e diritto e coglie pienamente la gravità del comportamento dell'avv. C.V., laddove evidenzia come l'incolpata ha messo al servizio del proprio cliente la propria

competenza tecnica e il proprio ruolo professionale rendendosi così complice dell'assistito nella commissione di reati di particolare allarme sociale (pag. 4).

Risultano provati dagli atti acquisiti nel corso del procedimento i fatti e la responsabilità dell'avv. C.V. in ordine alla reiterata richiesta al sig. F, C. del pagamento di una somma di denaro per non esercitare il diritto di rilancio di 1/6 nell'asta immobiliare, alla quale aveva partecipato per persona da nominare su incarico del sig. G. L., procurando così al proprio cliente un ingiusto profitto.

Le frasi pronunciate dall'avv. V. in occasione dell'intercettazione telefonica del 16 gennaio 2007 – quali ad esempio “se lei mi da questo importo le garantisco che non vi sarà l'aumento del terzo ... la garanzia personale di procuratore, in questo senso perché ne rispondo io, perché sono io che ho partecipato all'asta e voi non potete andare dal L., io ho presentato l'istanza, io l'ho firmata .. se lei non mi garantisce che l'importo è quello che dico io, io non le posso garantire che questo non fa l'aumento del sesto ... io gli consegno i soldi e noi non abbiamo, lei con questo soggetto non deve avere più nessun tipo di preoccupazione” – dimostrano la piena consapevolezza dell'illiceità del comportamento e la volontarietà dell'azione. Non può essere trascurata, ai fini della rilevanza deontologica del comportamento tenuto dall'avv. V., la reiterazione degli illeciti estorsivi commessi e la loro non occasionalità.

Risultano, infatti, documentati agli atti del fascicolo penale, analoghi episodi a danno del sig. V. B. – che, avvicinato dal L., gli consegnava in data 28.11.2007, come gli era stato richiesto dall'avv. V., partecipante alla stessa asta, un assegno di euro .,00: cfr. capi di imputazione D e E – e ancora a danno della sig.ra M. G., che per evitare che l'avv. V., partecipante all'asta del 27.4.2007, rilanciasse l'offerta oltre la sua disponibilità, le corrispondeva l'importo di euro,00 pur di potersi aggiudicare il bene di interesse: cfr. capi di imputazione F e G.

Il comportamento messo in atto nelle diverse procedure esecutive appena citate fa ritenere a questo Consiglio che quelli descritti nelle sentenze penali di condanna non fossero episodi isolati, bensì una vera strategia di stampo criminoso, ancor più dannosa perché commessa da una figura il cui ruolo dovrebbe essere quello di difensore dei diritti e invece del tutto incurante – tra l'altro – delle norme e dei doveri imposti dal codice deontologico forense.

Le condotte estorsive con le conseguenti turbative d'asta – comportamenti per i quali l'avv. V. è stata condannata alla pena della reclusione di anni 2, mesi 3 e giorni 20 – integrano pertanto grave illecito disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 del Cdf.

Nella figura professionale dell'avvocato – che nell'espletamento del mandato affidatogli dal cliente contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico – i terzi devono poter riporre la fiducia del rispetto delle leggi e dei principi dell'ordinamento posti a tutela dell'intera collettività.

Proprio tale funzione sociale attribuita all'avvocato dall'ordinamento rende assai grave la condotta dell'avv. V. dal punto di vista deontologico, posto che reca pregiudizio non solo alla sua reputazione, ma anche alla dignità dell'intera classe forense, pregiudicando la tutela dell'affidamento che i cittadini devono poter riporre nell'avvocato.

Sotto questo profilo risulta pienamente condivisibile la decisione del Consiglio territoriale in merito alla indissolubile connessione del comportamento illecito posto in essere dall'incolpata e l'offesa recata all'intera classe forense, specie per l'allarme sociale implicito nell'arresto in flagranza di reato e nella reiterazione del reato.

Anche sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 7 del Codice deontologico forense la decisione del Consiglio dell'Ordine di Trapani appare esente da censure. Il secondo canone dell'art. 7 CdF è riferibile alla responsabilità sociale insita nell'appartenere ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell'interesse delle parti assistite, ma anche nell'interesse dei terzi e della collettività (cfr. CNF, 12 maggio 2010, n. 35).

Pertanto, l'avvocato che viola le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all'impegno assunto di esercitare l'attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell'ordinamento, non impronti la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti.

Non trovano accoglimento le tesi e ragioni prospettate dall'incolpata e la decisione si sottrae alle censure proposte con il ricorso anche in punto determinazione della sanzione.

Secondo l'incolpata il Consiglio dell'Ordine non avrebbe tenuto in considerazione la sua giovane età, l'inesperienza professionale e l'assenza di precedenti disciplinari – a sostegno di tale impostazione richiama un precedente di questo Consiglio - e non avrebbe adeguatamente motivato la mancata adozione di una sanzione disciplinare meno afflittiva.

Sul punto si ricorda come per costante giurisprudenza di questo Consiglio va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, in presenza degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall'art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34, posto che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale (cfr. CNF 30.1.2012, n. 4 e CNF 13.12.2010, n. 215).

Nel caso di specie, a differenza di altre fattispecie come quella richiamata dalla ricorrente (CNF 12.5.2010, n. 33) la giovane età dell'incolpata (all'epoca dei fatti contestati iscritta all'Ordine degli Avvocati da due soli anni) costituisce una circostanza aggravante in considerazione delle reiterate condotte poste in essere in modo sistematico e continuativo nell'arco di diversi anni.

Queste considerazioni conducono, pertanto, a ritenere adeguata e congrua la sanzione della radiazione inflitta dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;

visti gli artt. 38, 40, n. 5 e 54 del R.d.I. n. 1578/1933, nonché gli artt. 59 e seg. del R.d. 37/1934; rigetta il ricorso proposto dall'avv. C.V. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani d.d. 20.12.2011.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2012.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 7 maggio 2013.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin